

Codice DB1016

D.D. 28 gennaio 2013, n. 68

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. "Intervento in bosco di castagno a governo ceduo". Comune di Locana (TO). Proponente: sig. Romano Tarro Genta. Valutazione di Incidenza rispetto al SIC/ZPS IT1201000 "Parco Nazionale del Gran Paradiso".

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza all'esecuzione dell' "Intervento in bosco di castagno a governo ceduo", nel Comune di Locana (TO) proposto dal sig. R. Tarro Genta, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- rilascio del 25% della copertura arborea tramite matricinatura a gruppi o con soggetti isolati dominanti e stabili; al fine di garantire un adeguato livello di biodiversità e complessità del popolamento, dovranno essere rilasciate tutte le eventuali specie accessorie (esclusa la robinia, se presente), integrate con i migliori soggetti di castagno; le piante rilasciate dovranno essere distribuite in maniera il più possibile omogenea su tutta la superficie di intervento, avendo cura di mantenere il maggior numero di classi presenti per diametro/età;
- rilascio delle specie sporadiche presenti;
- rilascio all'invecchiamento a tempo indefinito di almeno un soggetto arboreo vivo ed uno morto o deperiente, appartenenti alla classe diametrica maggiore. La scelta di questi alberi non deve essere effettuata prioritariamente tra gli esemplari di robinia (se presente) e di castagno, bensì tra quelli delle altre specie arboree costituenti il bosco, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna. Vanno esclusi dalla scelta per il rilascio anche tutti i soggetti appartenenti alle specie incluse nell'allegato E del Regolamento n. 8/r del 20 settembre 2011. Le piante da rilasciare a tempo indefinito dovranno essere marchiate con vernice rossa indelebile, ponendo una lettera B maiuscola alla base e una lettera B maiuscola a 1,30 m di altezza del fusto dal suolo;
- rilascio di almeno il 50% della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e di almeno un albero dominante colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10%, essa deve essere rilasciata integralmente;
- rilascio di almeno il 50% delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- rispetto di nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- tutti gli interventi selvicolturali, compreso l'esbosco, dovranno essere sospesi dal 1 aprile al 15 giugno;

- durante tutte le operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a minimizzare i danni alle piante rilasciate ed alla vegetazione;
- le operazioni di esbosco non devono avvenire in condizioni di suolo non portante.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Vincenzo Maria Molinari